
STATUTO DELLA CONSULTA PER L'AMBIENTE

ART.1

E' istituita la Consulta per l'Ambiente ai sensi degli artt. 26 e 27 dello statuto del Comune di Venezia.

ART.2

E' compito della Consulta:

- essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente come bene comune;
- collaborare con l'Assessorato all'Ambiente, che provvederà a consultarla sulle proposte e sugli atti deliberativi più significativi;
- promuovere iniziative capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio e della valorizzazione dell'ambiente urbano e naturale;
- promuovere il dialogo e il confronto fra i cittadini, l'Amministrazione Comunale e le istituzioni in genere, con la discussione dei programmi di intervento sulla natura, sul territorio e sul patrimonio ambientale della città;
- promuovere la reale partecipazione dei cittadini al governo dell'ambiente.

ART.3

1. Fanno parte della Consulta un rappresentante per ciascun istituto, ente, associazione ed organizzazione (d'ora in avanti denominati enti) che ha competenze o interesse sulle materie ambientali il cui statuto sia coerente con le finalità indicate dall'art.2 dello Statuto del Comune di Venezia, nonché i Consigli di Quartiere e di Municipalità del Comune di Venezia, tramite un rappresentante nominato dal presidente.
2. l'adesione deve essere comunicata per iscritto alla Consulta dal legale rappresentante o responsabile dell'ente richiedente.

ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 4

L'Assemblea, l'Ufficio di coordinamento , i Gruppi di Lavoro sono organi della Consulta.

ART. 5

1. L'Assemblea della Consulta ha il compito:
 - di nominare ogni due anni l'Ufficio di coordinamento;
 - di individuare all'inizio di ogni anno le priorità, gli indirizzi annuali e le iniziative comuni rispetto alle quali gli enti aderenti decidono di assumere un preciso impegno attuativo in cooperazione tra loro nell'ambito delle finalità della Consulta;
 - di istituire , modificare, regolare Gruppi di lavoro per l'attuazione delle finalità di cui sopra;
 - di prendere atto dell'adesione alla Consulta di nuovi enti, che abbiano i requisiti di cui all'art.3;
 - di esprimere pareri preventivi in tema di piani, di programmi, interventi e opere del Comune inerenti le problematiche ambientali e quegli altri pareri che fossero richiesti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle finalità della Consulta.
2. L'Assemblea può revocare la fiducia all'Ufficio di Coordinamento e procedere alla sua sostituzione con il voto favorevole, espresso in modo palese, di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 6

L'Assemblea si riunisce su iniziativa dell'Ufficio di coordinamento o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

ART. 7

- 1 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione.
- 2 L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno un terzo dei rappresentanti degli enti. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti presenti. I voti sono espressi in modo palese.
- 3 Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 8

L'Ufficio di Coordinamento ha il compito:

- di convocare l'Assemblea, di redigere l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
- di nominare un incaricato a presiedere le riunioni dell'Assemblea;
- di nominare un incaricato per la convocazione della prima riunione dei gruppi di lavoro;
- di rappresentare la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con la città;
- di promuovere l'attuazione degli indirizzi annuali dell'Assemblea;
- di programmare e realizzare le iniziative di cui all'art.5, coordinandone l'attuazione con i Gruppi di lavoro;
- di curare i rapporti e la circolazione delle informazioni tra le associazioni,
- di proporre modalità operative in grado di favorire azioni e comportamenti improntati alla collegialità;
- di curare la diffusione dell'informazione sulle attività della Consulta e dei Gruppi di lavoro.

ART. 9

1. L'Ufficio di coordinamento è composto da sette membri, di cui sei nominati dall'Assemblea e uno designato dal Sindaco;
2. L'Ufficio di coordinamento provvede, nella sua prima seduta e prima di procedere ad ogni altra attività, alla suddivisione degli incarichi al suo interno, come definiti all'art.8, al fine di garantire il miglior funzionamento della Consulta. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato;
3. L'Ufficio di coordinamento è regolarmente costituito se sono presenti almeno quattro membri. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti, espressi in modo palese, pari alla maggioranza dei membri presenti alla seduta;
4. L'Ufficio di coordinamento può, su delega dell'Assemblea, attuare iniziative urgenti. Tali iniziative devono essere comunicate all'Assemblea nella prima seduta utile;
5. L'Ufficio di coordinamento viene convocato dal Segretario almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre membri dell'Ufficio stesso;
6. L'Ufficio di coordinamento decade automaticamente quando non si riunisce per quattro mesi consecutivi. I membri dell'Ufficio decadono qualora risultino assenti senza giustificazione per quattro sedute consecutive.
7. Il Segretario è un funzionario messo a disposizione dalla Direzione Centrale Sicurezza del Territorio.

ART. 10

Tutte le funzioni generali di segreteria della Consulta sono garantite da un funzionario messo a disposizione dalla Direzione Centrale Sicurezza del Territorio.

ART.11

I Gruppi di lavoro hanno il compito di analizzare i problemi specifici relativi agli indirizzi annuali individuati dall'Assemblea e di progettare e proporre all'Assemblea iniziative tese a favorire la cultura dell'ambiente e di attuarle con il coordinamento dell'Ufficio di coordinamento.

ART.12

1. I Gruppi di lavoro sono composti dai membri della Consulta e possono essere allargati a persone esperte nelle materie trattate;
2. La prima seduta è convocata da un incaricato dell'Ufficio di coordinamento. Ogni Gruppo di lavoro provvede alla nomina del proprio coordinatore. E' nominato coordinatore del Gruppo chi ottiene un numero di voti espressi in modo palese, almeno pari ai due terzi dei componenti.
3. E' compito del coordinatore del Gruppo informare periodicamente l'Ufficio di coordinamento sull'andamento dei lavori del Gruppo stesso;
4. Il coordinatore del Gruppo di lavoro resta in carica due anni ed è rieleggibile.

ART. 13

Ai membri dell'Ufficio di coordinamento che per qualunque motivo cessano dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti dell'assemblea secondo l'art. 5.

ART.14

L'Amministrazione Comunale provvede a garantire una sede per le attività della Consulta.